



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Fax
030/3748482

Brescia, **15 DIC. 2011**

Raccomandata A.R.
o consegna h.m

Spett.le Ditta
SYSTEMA AMBIENTE SRL
Via Dei Santi n. 58
25100 Brescia (Bs)

P.G. B9918 /2011
LM/mrsa

OGGETTO: Trasmissione provvedimento.

- ◆ In allegato alla presente si trasmette l'atto dirigenziale n. 4239 del 14.12.2011 avente ad oggetto:

"Rimovo alla ditta SYSTEMA AMBIENTE SRL, con sede legale in VIA DEI SANTI N. 58 nel comune di BRESCIA, dell'autorizzazione n. 3727 del 27/12/2005 e s.m.i alla gestione rifiuti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) mediante compostaggio di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di BAGNOLO MELLA - VIA MANERBIO 22. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

- ❖ La Ditta in indirizzo è invitata voler prestare una garanzia finanziaria favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti

Il Funzionario
(Loreciana Massi)

RIFIUTI

deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.”;

- autorizzazione n. 586 del 02/03/2006 avente per oggetto: “Volturazione a favore della ditta Systema Ambiente srl, con sede legale in via L.Pirandello 35, Montichiari (BS), delle seguenti autorizzazioni e comunicazioni di titolarità delle ditte ECO-POL S.P.A., con insediamento sito in Bagnolo Mella, via Manerbio n. 22 e VALDEPUR SERVICE S.R.L., con insediamento sito in Sarezzo, via Serradello 225”;

- nota P.G. n. 93091 del 30/06/2006 avente per oggetto: Ditta Systema Ambiente srl. Presa d'atto della variazione della sede legale da “Via Luigi Pirandello n. 35 Montichiari” a “Via dei Santi n. 58 Brescia”;

- autorizzazione n. 2178 del 23/05/2008 avente per oggetto: “Ditta Systema Ambiente s.r.l. con sede legale in Brescia (BS), via dei Santi, 58. Nulla-osta per la realizzazione di varianti migliorative non sostanziali all'impianto di compostaggio ubicato a Bagnolo Mella, via Manerbio n. 22, già autorizzato con atto dirigenziale n. 3727 del 27/12/2005. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.”;

RILEVATO che la ditta SYSTEMA AMBIENTE SRL C.F. 00701150393 ha presentato istanza in data 11/06/2010, registrata al P.G. prov. in data 14/06/2010 con il n. 71100 successivamente integrata in data 10/09/2010 con nota registrata al P.G. prov. in data 13/09/2010 con n. 102672, in data 16/12/2010 con note registrate al P.G. prov. in data 17/12/2010 con n. 140090 e con n. 140121, in data 19/04/2011 con note registrate al P.G. prov. in data 21/04/2011 con il n. 44431 e con il n. 44386, tendente ad ottenere il rinnovo per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) mediante compostaggio di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di BAGNOLO MELLA - VIA MANERBIO 22.

L'istanza presentata dalla ditta è comprensiva della documentazione relativamente:

- alle emissioni in atmosfera;
- allo scarico di acque meteoriche e reflui domestici;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 208 comma 20 del dlgs. 152/2006 e s.m.i., la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, e che in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dell'Ente competente, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- la ditta ha presentato la domanda di rinnovo nei tempi previsti dalla normativa;
- la Provincia di Brescia non ha completato l'iter tecnico-amministrativo relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio prima della scadenza della stessa, ed ha pertanto richiesto alla ditta con nota P.G. n. 137599 del 13/12/2010 un'estensione di 12 mesi della garanzia fidejussoria n. 1663339 del 09/01/2006 e delle relative appendici prestate a questo Ente;
- la ditta ha presentato in data 23/12/2010 le appendici n. 3 del 16/12/2010 e n. 4 del 22/12/2010 relative alla polizza fidejussoria n. 1663339 del 09/01/2006 rilasciata da Coface Assicurazioni S.p.a., prestate a fronte della suddetta nota della Provincia di Brescia.

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio: n. 34 - Mapp: n. 29, 192 e 194 e che la destinazione urbanistica risulta parte in “Zona E.2.1- Agroproduttiva con suoli moderatamente adatti allo smaltimento dei liquami”, parte in “Zona E2- Agroproduttiva agricola su cui insistono attività extragricole in “Zona E- Agroproduttiva” di tipo produttivo”, parte in “Zona E2- Agroproduttiva agricola”;
- la ditta ha versato gli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;

PRESO ATTO che il Comune di Bagnolo Mella ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta, come risulta dai relativi referti (in atti);

PRESO ATTO che il Comune di Bagnolo Mella ha trasmesso con nota del 09/09/2011, registrata al P.G. prov. in data 15/09/2010 con il n. 103732, parere favorevole;

VISTE le risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 25/01/2011 a conclusione della quale gli enti presenti hanno espresso parere favorevole all'istanza della ditta in premessa richiamata, con condizioni e

prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

RICHIAMATO il verbale delle riunioni tecniche tenutesi in data 24/01/2011 e 24/11/2011, nel corso delle quali l'ARPA di Brescia ha espresso parere tecnico favorevole con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

RILEVATO CHE:



con nota del 24/11/2011 il Servizio Aria e Rumore ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

con nota del 12/12/2011 l'Ufficio Acque ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella "sezione D" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) mediante compostaggio di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti da, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 133964 in data 01/12/2011, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 72.062,93 (Euro settantaduemilasessantadue/93) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- | | |
|---|-------------|
| - messa in riserva di 180 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi pari a | € 3.179,16 |
| - deposito preliminare di 150 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a | € 26.493,00 |
| - trattamento (R3) di un quantitativo annuo di 35000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | € 42.390,77 |

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTA la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

RITENUTO che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) mediante compostaggio di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di BAGNOLO MELLA - VIA MANERBIO 22., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e Sezione "D (ACQUE)" e Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO)" come rappresentato nell'elaborato grafico allegato che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di rinnovare alla ditta SYSTEMA AMBIENTE SRL con sede legale in VIA DEI SANTI N. 58 nel comune di BRESCIA l'autorizzazione alla gestione rifiuti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) mediante compostaggio di rifiuti speciali e urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività

nell'insediamento ubicato in comune di BAGNOLO MELLA - VIA MANERBIO 22, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e Sezione "D (ACQUE) e Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO) e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) autorizzazione agli scarichi delle acque di domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 del 24.03.2006;

di stabilire che la ditta effettui i monitoraggi delle componenti ambientali (aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione E (piano di monitoraggio) parte integrante del presente atto;

4. di dare atto che:

- a. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis dell'art. 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- f. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, deve essere autorizzato;
- g. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- h. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione C (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- i. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di



- emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione c/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- j. la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - k. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative alle varie autorizzazioni sostituite dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
 - l. ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - m. la ditta deve ottemperare alle disposizioni previste dal d.P.R. n. 151 del 01.08.2011 in merito alla prevenzione incendi;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 6. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., per quanto di rispettiva competenza;
 7. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto Sezione "B (RIFIUTI)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
 8. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico Sezione "C (EMISSIONI)";
 9. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico A) del presente atto Sezione "D (ACQUA)";
 10. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **72.062,93 (Euro settantaduemilasessantadue/93)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 11. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24/02/2004, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa alla d.g.p.50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 13. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 14. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;

15. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta SYSTEMA AMBIENTE SRL con sede legale in VIA DEI SANTI N. 58 nel comune di BRESCIA, a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R , previo assolvimento dell'imposta di bollo;

16. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di BAGNOLO MELLA (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia;



di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;

di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

19. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 16/12/2011



Il Direttore del Settore Ambiente,
Dott. Riccardo Maria Davini

TABELLA DESCRITTIVA

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO
N. 4239 DEL 19 DIC. 2010

ALLEGATO TECNICO



RAGIONE SOCIALE	SYSTEMA AMBIENTE SRL	cod.fisc
		00701150393
SEDE LEGALE	BRESCIA, VIA DEI SANTI 58	
SEDE INSEDIAMENTO	BAGNOLO MELLA (BS), VIA MANERBIO 22	Foglio: n. 34 - Mapp: n. 29, 192, 194
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Parte Zona E.2.1- Agroproduttiva con suoli moderatamente adatti allo smaltimento dei liquami", parte in " Zona E2- Agroproduttiva agricola su cui insistono attività extragricole in "Zona E- Agroproduttiva" di tipo produttivo",	Mapp: n. 29
	" Zona E2- Agroproduttiva agricola".	Mapp: n. 192, 194
SUPERFICIE INSEDIAMENTO	COMPLESSIVA	MQ. 38416
	DESTINATA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO	MQ 10903
	A VERDE	MQ. 11959
	DESTINATA A PARCHEGGIO E MOVIMENTAZIONE MEZZI	MQ 14411
	ABITAZIONE CUSTODE E GIARDINO	MQ 1143
LEGALE RAPPRESENTANTE	SIG. PAOLO MASSERDOTTI (PROCURATORE SPECIALE)	
RESPONSABILE TECNICO	SIG. PAOLO MASSERDOTTI	




Sezione **B** – RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **4239** DEL **19 4 DIC. 2011**

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1. L'area interessata dall'impianto occupa una superficie complessiva di 38.416 mq, ed è di proprietà della Ditta;
- 1.2. nell'impianto sono effettuate operazioni di:
- Messa in riserva (R13) di 180 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi ritirati da terzi di cui:
 - 120 mc di scarti lignocellulosici
 - 60 mc di FORSU
 - Recupero (R3) tramite operazioni di compostaggio di 35.000 t/a – 95 t/giorno di rifiuti speciali e urbani non pericolosi ritirati da terzi
 - Messa in riserva (R13) / Deposito preliminare (D15) di 150 mc di rifiuti decadenti dall'attività;
- 1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, indicate nella planimetria allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
1. ricezione e stoccaggio rifiuti in ingresso: in cumulo all'interno del capannone e in fossa con pavimento in pendenza, aspirazione a 2 ricambi/ora
 2. pretrattamento (triturazione e miscelazione) con trituratore mobile, aspirazione a 2 ricambi/ora
 3. biossidazione accelerata (prima maturazione) effettuata in 5 tunnel con insufflazione di aria, portale manuale oleodinamico con sistema computerizzato di controllo e misura istantanea della temperatura; durata del processo 15 giorni
 4. seconda maturazione con insufflazione di aria; durata del processo 29 giorni
 5. terza maturazione con aspirazione a 2 ricambi/ora per il contenimento delle polveri; durata del processo 36 giorni
 6. raffinazione con vaglio del compost, in area con convogliamento dell'aria all'interno dell'area di seconda maturazione
 7. stoccaggio del prodotto finito in area confinata e aspirata, con convogliamento dell'aria all'interno dell'area di terza maturazione
 8. stoccaggio rifiuti in uscita: plastica
 9. servizi (ventilatori, umidificatore/lavatore, sistema di trattamento delle acque)
 10. biofiltro, area coperta.
- le aree da 1 a 5 sono ubicate in capannone confinato in depressione con trattamento dell'aria esausta mediante biofiltrazione
- 1.4. l'elenco dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto è riportato nella seguente tabella:

CER	Descrizione	OPERAZIONI
020103	scarti di tessuti vegetali	R13, R3
020107	rifiuti della silvicoltura	R13, R3
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3
030101	scarti di corteccia e sughero	R13, R3
030301	scarti di corteccia e legno	R13, R3
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13, R3
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13, R3
200125	oli e grassi commestibili	R13, R3
200201	rifiuti biodegradabili	R13, R3
200302	rifiuti dei mercati (limitatamente agli scarti vegetali)	R13, R3



- 1.5. dall'attività di compostaggio la ditta produce il seguente ammendante: "ammendante compostato misto" con le caratteristiche di cui al d.lgs. 75/2010 e s.m.i.


2. Prescrizioni

- 2.1. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.2. per il codice specchio CER 191207, da sottoporre a operazioni di recupero, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;
- 2.3. i rifiuti in ingresso non dovranno provenire da lavorazioni con trattamenti fisici o termici con impiego di sostanze denaturanti o che prevedano l'impiego di trattamenti chimici; i rifiuti non dovranno essere stati trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche;
- 2.4. fino alla definitiva entrata in vigore del SISTRI, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5. le operazioni di recupero mediante compostaggio devono essere conformi a quanto previsto dal D.lgs 29 aprile 2010 n. 75 "Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti e dalle "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost" approvate con d.g.r. della Regione Lombardia 12764 del 7 aprile 2003 e s.m.i."
- 2.6. la Ditta deve predisporre una procedura scritta inerente il monitoraggio del processo di compostaggio, che deve essere portata a conoscenza degli addetti ed esposta nelle zone operative;
- 2.7. tutte le operazioni relative al monitoraggio del processo devono essere registrate su apposito registro, che deve essere tenuto a disposizione di tutti gli enti di controllo, che contenga almeno le seguenti indicazioni: composizione del lotto, data di inizio/fine della maturazione del singolo lotto, numero del lotto, quantità del materiale all'inizio della formazione del lotto, registrazione della temperatura;
- 2.8. fatto salvo quanto disposto riguardo alla libera commercializzazione del prodotto, il compost in uscita dall'impianto deve presentare le caratteristiche previste dalla d.g.r. 12764/03 (tabelle 6-1, 6-2). Devono inoltre essere rispettati i parametri chimici e microbiologici previsti per gli "ammendanti" in all.2 del d.lgs 75/2010, in relazione allo specifico ammendante derivante dall'attività ed immesso sul mercato. Il fabbricante deve richiedere l'iscrizione al Registro dei fertilizzanti e al Registro dei produttori di fertilizzanti prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato e conservare la registrazione sull'origine dei concimi come previsto dal già citato d.lgs 75/2010. La registrazione deve essere messa a disposizione ai fini ispettivi fintantoché il fertilizzante è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato;
- 2.9. la verifica delle caratteristiche del compost, di cui alle tabelle 6-1 e 6-2 della d.g.r. 16/04/2003 n. 12764 e all'allegato 2 del d.lgs 75/2010, deve essere effettuata per ogni singolo lotto, intendendo per lotto il compost prodotto da ogni cumulo di maturazione per ogni ciclo di 80 giorni; tali analisi devono essere trasmesse alla Provincia di Brescia e all'ARPA Dipartimento di Brescia con cadenza semestrale;
- 2.10. l'eventuale compost fuori specifica dovrà essere stoccato al coperto, identificato con apposita cartellonistica e smaltito come rifiuto;
- 2.11. qualora la ditta intenda utilizzare la frazione intermedia quale strutturante, dovrà preliminarmente accertarsi che sia costituita esclusivamente da materiale di tipo vegetale/ligneo-cellulosico, in caso contrario dovrà avviare la frazione intermedia e superiore al vaglio a smaltimento, unitamente alla frazione di sopravaglio, qualificandola col CER 191212
- 2.12. le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia 7 gennaio 1998 n. 36 in quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche vengono qui richiamate ad ogni effetto;



- 2.13. i rifiuti messi in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- 2.14. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore a un anno;
- 2.15. i rifiuti e i prodotti in uscita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza, e le relative aree dovranno essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita;
- 2.16. i rifiuti decadenti dall'attività devono essere identificati con i CER del capitolo 19xxxx dell'elenco europeo dei rifiuti;
- 2.17. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
- 2.18. le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;
- 2.19. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;
- 2.20. in fase di esercizio sia prestata particolare cura alla manutenzione delle pavimentazioni delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, delle vasche di accumulo e/o trattamento delle acque meteoriche, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, mediante periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica;
- 2.21. l'impianto deve essere dotato di sistemi di raccolta degli eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi in caso di incidente. Tali presidi dovranno essere mantenuti in efficienza e sempre disponibili presso l'impianto in luogo adeguatamente segnalato. In caso di incidente dovrà essere evitata l'irrorazione dei cumuli con acqua contaminata dagli idrocarburi accidentalmente sversati;
- 2.22. il percolato proveniente dalle aree di maturazione, dovrà essere inviato a smaltimento presso impianti autorizzati o potrà essere utilizzato per la bagnatura dei cumuli di compostaggio;
- 2.23. dovrà essere garantito il prioritario recupero dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della provincia di Brescia;
- 2.24. in attesa dell'ottenimento della concessione dell'acqua a uso potabile per il pozzo n. 01, la ditta dovrà garantire l'approvvigionamento di acqua potabile per i dipendenti in boccioni e/o bottiglie;
- 2.25. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.26. la gestione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.27. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;





Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Sezione C – EMISSIONI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **4239** DEL **11.4.DIC.2010**

Sommario:

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Tabella 2. Materie prime.

Tabella 3. Fasi lavorative.

Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale. Criteri di manutenzione. Messa in esercizio ed a regime. Modalità e controllo delle emissioni. Metodologia analitica. Emissioni rumorose. Prescrizioni particolari.

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore Systema Ambiente Srl
Sede legale Brescia (BS) Via dei Santi 58
Sede insediamento Bagnolo Mella (BS) Via Manerbio n. 22
dell'impianto/attività

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Autorizzazioni precedenti: decreti della Regione Lombardia n.46348 del 18/01/2000, n.13989 del 06/08/2004, comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi della circolare 1/AMB/2007 del 26/02/2007

Emissioni precedentemente autorizzate: El

Emissioni nuove/modificate: -

Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: caldaia per riscaldamento uffici a GPL con potenza termica nominale pari a 32,5 kW

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Compostaggio e trattamento rifiuti non pericolosi.

Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

Materie prime/rifiuti.	Q.tà trattata in tonn./anno
Rifiuti compostabili come riportati nella "Sezione Rifiuti"	Come definita nella "Sezione Rifiuti"

Il materiale in ingresso ed il prodotto (compost) vengono stoccati all'interno di un capannone industriale mantenuto in aspirazione (presidiato da un biofiltro) e vengono movimentati attraverso pale meccaniche.

Tabella 3. Fasi lavorative. - Dati dichiarati dalla ditta.

- Ricezione
- Pretrattamento con trituratore.



- Maturazione (biocelle, prima e seconda maturazione)
- Raffinazione compost con vaglio.

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da compostaggio/trattamento - Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione E1 – Ricezione, pretrattamento con trituratore, maturazione (biocelle, prima e seconda maturazione), raffinazione compost con vaglio, stoccaggio compost.	
Portata massima nominale 90.000 Nm ³ /h	Altezza biofiltro 1,7 m
Sezione biofiltro 1.200 m ²	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: biofiltro, scrubber a torre, depolveratore a secco a mezzo filtrante	
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare	
Inquinante	limite
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Sost. Odorigene	300 U.O./ m ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nella tabella 5	

Prescrizioni particolari:

La ditta dovrà rispettare le caratteristiche impiantistiche indicate nella d.G.R. n. 7/12764 del 16/04/2003; in particolare si richiede il rispetto delle seguenti indicazioni:

- lo scarico del rifiuto putrescibile deve avvenire in luoghi dotati di sistemi a tenuta al fine di evitare fuoriuscite di emissioni diffuse maleodoranti; tali luoghi dovranno essere muniti di sistemi a chiusura automatica;
- lo stoccaggio (messa in riserva) dei rifiuti di cui sopra deve avvenire in luogo chiuso con aspirazione convogliata. Tale aspirazione deve essere atta a garantire almeno 2 ricambi/ora. L'effluente gassoso va inviato al presidio ambientale e/o alla fase successiva di lavorazione del rifiuto;
- lo scarico e lo stoccaggio della matrice organica a base ligno-cellulosica deve avvenire su adeguata pavimentazione. Tale operazione può essere effettuata anche all'aperto, adottando idonei sistemi atti ad evitare la dispersione eolica (es. bagnando, realizzando apposita copertura ecc.);
- deve essere previsto un piano di gestione del materiale in ingresso atto ad evitare fenomeni di disagio olfattivo conseguente alla decomposizione del materiale;
- le fasi di pre-trattamento (triturazione, vagliatura primaria, miscelazione ecc.) devono essere effettuate in strutture chiuse con almeno 2 ricambi/ora; l'effluente gassoso va inviato al presidio ambientale e/o alla fase successiva;
- per la fase di bioossidazione accelerata l'impianto deve essere dotato della strumentazione idonea al controllo dell'andamento del processo e comunque della temperatura, misurata e registrata con frequenza giornaliera;
- per la fase di bioossidazione accelerata devono essere previsti sistemi di raccolta dei liquidi reflui;
- la fase di bioossidazione accelerata deve avvenire in struttura chiusa, in depressione con almeno 4 ricambi/ora (ove prevista la presenza di operatori interni) o 2 ricambi/ora (in assenza di operatori o con adozione di ulteriori sistemi di confinamento dei materiali all'interno dell'edificio);
- per la fase di bioossidazione accelerata deve essere previsto un presidio ambientale dell'effluente gassoso;
- la fase di raffinazione deve prevedere un sistema chiuso e un presidio ambientale per l'abbattimento delle polveri;
- in funzione della finalità del processo (compost fresco e compost di qualità 1 come indicato in tabella 6.1) sono possibili soluzioni tecniche alternative comunque atte a garantire l'assenza di emissioni polverose durante la raffinazione del materiale;



- lo stoccaggio finale del prodotto può avvenire in silos a torre (adottando presidi ambientali costituiti da depolveratori con mezzi filtranti a secco) oppure su pavimentazione idonea alla pulizia e al recupero degli eventuali reflui;
- per il presidio delle emissioni generate dalle fasi di scarico, stoccaggio e biossificazione accelerata dovranno essere adottati i sistemi di abbattimento previsti dalla sopra citata d.G.R..

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli sottoindicati e rispettando i requisiti impiantistici specificati nelle schede tecniche relative alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) riportate nella d.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003 e s.m.i..

Scheda D.MM.01, D.MM.02	depolveratore a secco
Scheda D.MF.01,D.MF.02,D.MF.03	depolveratore a secco a mezzo filtrante
Scheda AU.ST.02	abbattitore ad umido scrubber a torre
Scheda BF.01 e BF.02	impianto di biofiltrazione
Scheda AC.RE.01, AC.RE.02	Abbattitore a carboni attivi con rigenerazione esterna
Scheda AC.RI.01	Abbattitore a carboni attivi con rigenerazione interna
Scheda PC.T.01	Combustione termica tradizionale
Scheda PC.T.02	Combustione termica rigenerativa
Scheda PC.C.01	Combustione catalitica

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
- Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio;
- Il gestore dell'impianto/attività deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.



Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 281 del d.lgs. n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime. Gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 30 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto).



I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive, dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA - Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dagli impianti produttivi e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Settore Ambiente

Ufficio Acque

Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii. - Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3.

Ditta Systema Ambiente S.r.l., scarichi negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche, provenienti dall'impianto di gestione rifiuti in Via Manerbio n. 22 nel Comune di Bagnolo Mella (BS). Disposizioni e Prescrizioni.

Vista la domanda del 10.12.10, pervenuta in data 16.12.10 e registrata al P.G. provinciale n. 140121 del 17.12.10, con la quale la Ditta Systema Ambiente S.r.l. (C.F. 00701150393 e P.IVA 02071270983) con sede legale in Via Dei Santi n. 58 nel Comune di Brescia, ai sensi dell'art. 22 del R.R. 3/06 ha chiesto rispettivamente l'autorizzazione agli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di gestione rifiuti in Via Manerbio n. 22 nel Comune di Bagnolo Mella (BS);

Dato atto che la suddetta domanda di autorizzazione allo scarico è inserita nel procedimento unico, prodotta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 3727 del 27.12.05 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3), presso l'impianto in Via Manerbio n. 22 nel Comune di Bagnolo Mella (BS);

Visti:

- l'art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii., "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3, "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Deliberazione Giunta Regionale 05 aprile 2006, n. 8/2318 "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3";

Rilevato dalla documentazione agli atti, comprensiva delle planimetrie, che:

- la Ditta svolge l'attività di gestione rifiuti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) mediante compostaggio di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 3727 del 27.12.05 integrato con atto dirigenziale n. 2178 del 23.05.08;
- l'approvvigionamento idrico avviene tramite n. 3 pozzi aziendali, utilizzando il pozzo n. 01 per uso potabile per un volume complessivo di 375 mc/anno di cui 193 mc/anno per gli uffici e 182 mc./anno per l'abitazione del custode;
- le acque provenienti dai piazzali sono convogliate in n. 2 vasche di raccolta:
 - nella vasca H della capacità di 109 mc, a servizio di una superficie scolante di 9.800 mq., con rilancio nelle vasche V1 e V2, previo passaggio in disoleatore, per il loro riutilizzo nel processo di gestione rifiuti;



- nella vasca H1a della capacità di 25 mc., a servizio di una superficie scollante di 2.250 mq., con rilancio nella vasca esistente H1b, previo passaggio in disoleatore-dissabbiatore, per l'invio al sistema di nebulizzazione dell'impianto di gestione rifiuti;
- presso l'impianto di gestione rifiuti sono attivati i seguenti scarichi:
 - scarico SS1: acque reflue domestiche caratterizzato da un carico organico di n. 5 a.e., con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, provenienti dalla palazzina uffici e servizi igienici del personale, previo passaggio in vasca Imhoff e pozzetto di campionamento, con il sistema di dispersione con trincee di sub-irrigazione;
 - scarico SS2: acque reflue domestiche caratterizzato da un carico organico di n. 5 a.e., con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, provenienti dall'abitazione del custode, previo passaggio in vasca Imhoff e pozzetto di campionamento, con il sistema di dispersione con trincee di sub-irrigazione;
 - scarichi SC1, SC2, SC3 e SC4 di acque meteoriche provenienti dalle coperture dell'impianto, con recapito nel corpo idrico superficiale "Vaso Incornala";
 - scarichi SC5 e SC6 di acque di seconda pioggia, con recapito nel corpo idrico superficiale "Vaso Incornala", provenienti dai piazzali Sud e Nord, previo passaggio in pozzetti di campionamento "con accumulo";

Considerato che:

- con nota del 06.12.10 prot. n. 12625 il Comune di Bagnolo Mella ha dichiarato che:
 - l'insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura e lo scarico non è allacciabile alla pubblica fognatura;
 - lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- le acque degli scarichi SS1 e SS2 come sopra evidenziati sono definite "acque reflue domestiche" ai sensi dall'art. 74, lett. g), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provenienti da insediamento isolato di carico organico inferiore a 50 a.e., ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 8, comma 2 - lett. a), del R.R. 3/06, per il parametro solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;

Rilevato che l'ARPA della Lombardia - Dipartimento di Brescia, nella riunione tecnica del 24.01.11 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione n. 3727 del 27.12.05 e s.m.i. per la gestione rifiuti per le operazioni di recupero (R13, R3), mentre nella riunione tecnica del 24.11.11. ha integrato le prescrizioni rilasciate;

Si dispone:

1. per gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche della Ditta Systema Ambiente S.r.l. (C.F. 00701150393 e P.IVA 02071270983), provenienti dall'impianto di gestione rifiuti per le operazioni di recupero (R13 e R3) in Via Manerbio n. 22 nel Comune di Bagnolo Mella (BS), i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

Scarico n.	Comune - Indirizzo	Dati catastali		Coordinate Gauss Boaga		Abitanti Equivalenti
		Fg.	Mapp.	X	Y	
SS1	Bagnolo Mella - Via Manerbio, 22	34	29	1 590 878	5 027 312	5
SS2				1 590 787	5 027 274	5

- a) nel rispetto del valore limite d'emissione di 0,5 ml/l per i "solidi sedimentabili" a valle delle vasche Imhoff ai sensi dell'art. 8, comma 2 - lett. a), del R.R. 3/06;
2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente autorizzazione dovranno essere trasmesse all'Ufficio Acque le analisi delle acque di scarico in uscita dalle vasche Imhoff relativamente al parametro "solidi sedimentabili";
 - b) la pulizia delle vasche Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità almeno annuale e ogni volta che si renda necessario;
 - c) comunicare all'Ufficio Acque della Provincia qualsiasi cambiamento relativo alla consistenza ed alla proprietà dell'immobile;



- d) i pozzetti di campionamento degli scarichi, dovranno sempre essere tenuti sgombri da qualsiasi attività di stoccaggio e/o deposito;
3. di demandare all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Brescia, la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/99 e s.m.i.;
 4. di dare atto che i fanghi provenienti dalle vasche Imhoff dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 4, del R.R. 3/06 qualora i mutamenti producano variazioni delle caratteristiche qualitative dello scarico tali da richiedere l'installazione di un diverso sistema di trattamento o la modifica o l'integrazione di quelli installati, dovrà essere preventivamente rilasciata nuova autorizzazione;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano;
 8. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



Sezione **E** PIANO DI MONITORAGGIO ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **4239** DEL ...**14** DIC. 201**0**.....

Gli esiti dei monitoraggi effettuati dovranno essere trasmessi in apposita relazione con cadenza annuale alla Provincia di Brescia, all'ARPA di Brescia e al Comune di Bagnolo Mella. I punti di monitoraggio dovranno essere chiaramente rappresentati in planimetria da allegare alla relazione di cui sopra.

RUMORE

Dovranno essere effettuate campagne di rilevamenti con frequenza quadriennale, volte a verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti per i livelli di emissione, immissione e differenziale.

ARIA

Emissioni convogliate: come da prescrizione di cui alla Sezione "C - Emissioni" del presente provvedimento;

Emissioni diffuse e odori:

Parametri	Metodo	Frequenza	note
mercurio	UNI EN 14902:2005 (ex. dlgs. 155/2010)	biennale	Monitoraggio in due punti, a monte e a valle secondo la direttrice principale dei venti
nicel			
piombo			
cadmio			
odore	Uni EN 13725:2004, secondo Linee Guida APAT nr.19/2003	annuale	Monitoraggio in 4 posizioni ai lati dell'impianto
Condizioni meteo	-	-	Registrazione in continuo

RIFIUTI

Come da prescrizioni di cui alla Sezione "B - Rifiuti" del presente provvedimento.

SCARICHI IDRICI


Come da prescrizioni di cui alla Sezione "D - Acqua" del presente provvedimento.

VASCHE INTERRATE

La ditta dovrà approntare una procedura di verifica di tenuta delle vasche interrato deputate alla raccolta/trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, che dovrà essere effettuata con cadenza triennale.




00390303748482



FAX

A: Systema Ambiente srl Brescia			
Da: PROVINCIA DI BRESCIA Sett ambiente/Rifiuti Vila Milano n. 13 -Brescia-		Data: <u>14/12/2011 15:56</u>	
FAX (030-3748482)			
Urgente	Da approvare	Vs. commenti	RSVP



Alla Cortesia della Ditta Systema Ambiente

▪ Si prega di passare per ritirare l'Atto Dirigenziale n. 4239 e per portare n. 6 marche d/bollo di €. 14,62 ciascuna.

Cordiali saluti.


Provincia di Brescia
Ufficio Ambiente (Piano Terra "B")
Via Milano n. 13 -BS-

Sig.^{rma} Rovt. Mrsa Fax (0303748482) email: mrovetta@provincia.brescia.it
Sig.ra ROVETTA

➤ oggi pom.fino ore 17.00 o domani

◆ dal LUNEDI al GIOVEDI >>dalle 8.45 alle 12.00- dalle 14.00 alle 16.30

◆ VENERDI >> dalle 8.45 alle 12.00



Trasmesse Compresa la presento